

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

133.

SITZUNG

19-6-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 122:

« Agevolazioni per insediamenti industriali in Regione »

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 122:

« Erleichterungen für die Ansiedlung von Industriebetrieben in der Region »

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 18-6-1963.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico che è pervenuta a questa Presidenza copia della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 26 maggio 1963, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 17: « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » in riferimento agli artt. 3, 51, 120 della Costituzione. Comunico, inoltre, che è stata presentata una interrogazione del cons. Nardin all'Assessore, sulla situazione di disa-

gio creatosi al SOS-Kinderdorf di Bressanone.

Riprendiamo la trattazione dell'Ordine del giorno con il *disegno di legge n. 122: « Agevolazioni per insediamenti industriali in Regione »*.

La parola all'Assessore.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Già nell'agosto 1962, sottoponendo all'attenzione dei Signori Consiglieri il disegno di legge autorizzante i Presidenti delle Giunte provinciali ad assumere impegni in via anticipata a carico dello stanziamento di 200 milioni attinente l'esercizio finanziario 1963, per quanto concerne gli interventi in materia di aree industrializzabili in Regione, si aveva modo di far presente come tale provvedimento venisse assunto in conseguenza di una situazione di emergenza; si trattava cioè di varare immediatamente uno strumento idoneo, ma appena sufficiente, data la precarietà della situazione, a favorire l'apprezzabile corso in senso positivo determinato dal fenomeno di espansione industriale nella particolare congiuntura, assicurando con ciò una certa continuità all'azione intrapresa e alle iniziative programmate, se non in fase di concretizzazione, da parte delle Amministrazioni locali.

Illustrando quel disegno di legge si aveva occasione di sottolineare come il fatto di non accogliere con tempestività le istanze delle Amministrazioni comunali largamente interessate ad un processo di trasformazione economica in atto, e agli interventi di incentivazione nel settore industriale in particolare, avrebbe significato non solo una remora, ma avrebbe costituito nella pluralità dei casi un elemento negativo e tale da scoraggiare entusiasmi e frenare lo slancio veramente apprezzabile di amministratori impegnati e responsabili delle Comunità locali. Per queste considerazioni si annunciava già in quella sede la indilazionabilità di varare un nuovo provvedimento legislativo con il quale, attingendo ai fondi dell'esercizio finanziario 1963, si potesse far fronte con adeguatezza di mezzi, rispetto alle esigenze prospettate, alle attese delle Amministrazioni comunali, avvalorando così il processo di industrializzazione in fase di accertato avviamento.

Non sono mancate poi le occasioni, e in particolare nelle relazioni al bilancio di previsione 1963 e ancora in sede di discussione del bilancio stesso, di richiamare l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'estrema necessità ed urgenza di rendere operante un nuovo provvedimento legislativo che, sulla scorta delle esperienze acquisite in sede di applicazione del precedente, permettesse con maggior snellezza e quindi attraverso una diversa strumentalità, di assolvere le funzioni così incidenti, se non determinanti, rivolte ad allargare la ricerca di favorevoli localizzazioni ed incrementare nuovi insediamenti industriali in Regione.

Sembra quindi superfluo soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che vengono a motivare l'attualità del disegno di legge che qui viene presentato e semmai sembra opportuno far riferimento a delle cifre e ad alcuni dati riepilogativi e previsionali che meglio, e con maggior

evidenza, forniscono una sensazione esatta delle dimensioni del problema.

Con la L.R. 24-8-1960, n. 12 « Contributi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali in Regione » e con la successiva L.R. 7-12-1962, n. 20, che autorizza l'impiego anticipato del fondo disponibile sull'esercizio 1963, si sono stanziati complessivamente 800 milioni, ripartiti su 4 esercizi, in effetti integralmente impegnati, in corrispondenza di un ammontare di investimenti da parte delle Amministrazioni locali — sia per l'acquisto vero e proprio dei terreni, che per la predisposizione delle infrastrutture — nell'ordine di un miliardo e 500 milioni.

Ciò rappresenta mediamente un intervento da parte delle Giunte provinciali, per delega della Regione, nella percentuale del 55% circa rispetto alle spese incontrate dai beneficiari per l'acquisto e l'allestimento delle aree industrializzabili. È evidente come, nella stesura del nuovo disegno di legge e specie nella proposta circa l'ammontare dei fondi messi a disposizione per rendere operante il provvedimento stesso, si sia presa in considerazione la situazione di fatto accertata attraverso il volume delle prenotazioni avanzate dalle stesse Amministrazioni comunali e dai Consorzi appositamente costituiti fra Comuni, interessati appunto tali Enti ad ottenere il concorso regionale per affrontare il tema della industrializzazione del rispettivo territorio.

Un calcolo previsionale sulla base di un concorso limite del 70% della spesa complessiva ammissibile a contributo, sostenuta dai Comuni o dai Consorzi dei Comuni, comporta un onere a carico della Regione che supera di poco il miliardo di lire. Sembra quindi largamente adeguato — almeno per una previsione circoscritta al presente e ai prossimi due

anni — lo stanziamento proposto in bilancio di 150 milioni per 15 esercizi, con il quale si è in grado di concorrere globalmente nel 68,37% della spesa, agevolando mutui per un totale di lire 1.875.000.000, la metà dei quali — e cioè per lire 937.500.000 ancora nel corso dell'esercizio finanziario 1963 .

Il richiamo all'ammontare dei finanziamenti praticabili con il presente disegno di legge, offre lo spunto ad entrare nel merito di alcuni aspetti caratteristici del provvedimento stesso, specie per enucleare ed evidenziare quelli che costituiscono delle innovazioni sostanziali rispetto ai criteri introdotti nella L.R. 24-8-1960, n. 12, destinata a non più operare per esaurimento di fondi.

Si è voluto anzitutto far esplicita menzione alla possibilità di agevolare la costituzione e l'apprestamento di vere e proprie aree di sviluppo industriale e di notevole ampiezza, come pure di singoli insediamenti — anche di limitata portata — purché localizzati in territori favorevolmente considerati sotto l'aspetto economico, sociale e urbanistico. Per questo si è fatto riferimento nel disegno di legge alle « aree » e ai « nuclei » di interesse industriale, e se una distinzione può avere ben scarsa rilevanza da un punto di vista tecnico-giuridico, è pur vero che la diversa terminologia usata e mantenuta nel contesto della legge soddisfa in linea di fatto a quella esigenza ripetutamente sentita di svincolare l'azione incentivatrice dell'ente pubblico da una direzione esclusivamente rivolta a strutture che — per loro portata e caratteristica — potrebbero unicamente affermarsi e consolidarsi in zone particolarmente fortunate per ubicazione e vicinanza a grossi centri abitati. Opportunamente questa diversificazione trova una sua precisa terminologia ad esempio nella legislazione inglese dove si parla di « aree di sviluppo » e « aree

di disoccupazione», abbracciando appunto questo secondo caso la prospettiva di intervenire per agevolare ed accelerare il processo di conversione delle zone agricole ed elevare convenientemente il tenore di quelle economicamente sottosviluppate. Alle stesse conclusioni si intende pervenire nel presente disegno di legge con il richiamo alle aree vere e proprie e agli insediamenti enucleati.

Al criterio del contributo «una tantum» in conto capitale fino al 60% della spesa, in via ordinaria, e fino all'80% in casi particolari, subentra ora — come si rileva dalla lettura dell'articolo 3 del disegno di legge — il concorso in conto interessi rappresentato da una percentuale costante per un periodo di 15 anni sulla spesa ammessa al finanziamento dall'Istituto di Credito fondiario della Regione trentina.

Non solo ragioni di carattere finanziario, e cioè la impossibilità di disporre in un'unica soluzione dei fondi necessari per far fronte alle richieste dei Comuni o dei Consorzi interessati, ma anche altre considerazioni di indole pratica, non ultima quella riferibile alle possibilità degli enti beneficiari così agevolati da una diluizione nel tempo nel versamento delle quote di rispettiva competenza, hanno consigliato di articolare in tal senso la procedura di intervento.

Va in proposito ricordato quanto già detto in precedenza e cioè che il concesso costante dell'8% rappresenta una erogazione configurata complessivamente nel 68,37% della spesa ammessa a mutuo, dovendo l'ente beneficiario gravarsi di un onere pari al 3,70% annuo per 15 anni, corrispondente ad una percentuale del 31,63 della spesa. Volendo rappresentare in termini di estrema semplicità ed immediatezza il rapporto Regione - Comune,

o Consorzio di Comuni, dal punto di vista della rispettiva partecipazione alla spesa, si rileva come la Regione venga ad assumere a proprio carico metà del capitale mutuato e l'intero onere relativo agli interessi, residuando così a carico del Comune, o del Consorzio di Comuni, unicamente la spesa corrispondente alla metà del capitale mutuato presso l'Istituto di Credito Fondiario.

Va infine sottolineato come l'apporto dato dalla Regione venga a costituire garanzia per la quota percentuale di rispettiva partecipazione allo sforzo finanziario sopportato dall'ente beneficiario ai fini previsti dalla legge stessa.

Sottolineati così gli aspetti fondamentali del provvedimento, si tralascia di entrare nella disamina dei singoli articoli, in quanto non sembrano richiedere un particolare commento; si è cercato comunque di svincolare quanto più possibile l'iter per la concessione del concorso da ogni complessità procedurale, mantenendo lo stesso entro i limiti della indispensabilità.

È augurabile ora che il disegno di legge, così sottoposto all'attenzione e all'esame dei Signori Consiglieri, incontri i necessari consensi per la sua approvazione e per divenire strumento operante e di vitale incidenza ai fini dello sviluppo economico e sociale delle nostre comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Ai fini di agevolare nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo di attività imprenditoriale nel Trentino-Alto Adige, la Regione è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'ap-

prestamento di aree e nuclei di interesse industriale a favore di Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi fra Comuni e altri enti pubblici.

Art. 2

I concorsi previsti all'articolo seguente sono concessi per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

- a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale;
- b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili, come: allacciamenti stradali, raccordi ferroviari, impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale, metanodotti ed oleodotti, condutture elettriche per illuminazione, impianti telefonici ed igienico-sanitari.

Art. 3

La Regione può concedere un concorso rateale costante nella misura dell'8% annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi da parte dell'Ente beneficiario presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina in Trento.

Art. 4

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, i Comuni o i Consorzi indica-

ti all'articolo 1 devono inoltrare alla Giunta provinciale competente per territorio le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione del Consiglio comunale, o degli Organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportante l'approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'Ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il concorso regionale, unitamente alla dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo rilasciata dall'Istituto di Credito Fondiario;
- b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare, e relativi progetti planimetrici.

Art. 5

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale dispone, con successivo decreto, la liquidazione del concorso, a seguito di accertamento documentato dell'acquisto o della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo; in quest'ultimo caso, e cioè quando trattisi delle opere previste alla lettera b) dell'art. 2, l'accertamento viene effettuato — tramite i propri Organi tecnici — dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina.

Il concorso verrà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 6

Con il decreto di concessione previsto all'art. precedente viene approvato anche il progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2.

La predetta approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere relative.

Per il procedimento espropriativo si applicano le norme degli articoli 56 e seguenti della L.R. 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni.

L'Ufficio tecnico competente compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi che devono essere occupati.

Art. 7

Le aree edificatorie delle zone o dei nuclei di interesse industriale vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi.

Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di anni 25, la destinazione ad uso industriale degli acquisti e delle opere finanziati, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1919, n. 639.

Art. 8

Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, per delega della Regione.

I fondi occorrenti per l'esercizio di detta delega saranno assegnati annualmente alle Province con la legge di approvazione del bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 9.

Gli stanziamenti autorizzati, non impegnati nel corso del rispettivo esercizio finanziario, saranno trasferiti all'esercizio successivo ed utilizzati secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrà essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 9

Per la concessione del concorso di cui all'art. 3 è autorizzato il limite d'impegno di lire 75 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964.

Gli stanziamenti da iscrivere in bilancio per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

- lire 75 milioni nell'esercizio 1963;
- lire 150 milioni negli esercizi finanziari correnti dal 1964 al 1977;
- lire 75 milioni nell'esercizio 1978.

Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, ed alla copertura dell'onere di lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964, mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto nel corrispondente capitolo della parte passiva del bilancio dell'anno 1964.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris per la lettura della relazione della Commissione.

PARIS (P.S.I.): Nella seduta del 5 giugno 1963 la Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, ha esaminato il disegno di legge concernente agevolazioni per insediamenti industriali in regione.

L'Assessore competente, dott. Albertini, ha illustrato ampiamente il provvedimento in esame, inteso a favorire l'espansione industriale mediante l'acquisto e l'apprestamento, da parte dei Comuni e con il concorso della Regione, di aree di interesse industriale.

La Commissione, approvando gli emendamenti proposti, nella seduta stessa, dalla Giunta regionale, fra cui quello all'art. 8 sulle assegnazioni annuali dei fondi alle due Pro-

vince, ha voluto sopprimere l'elencazione esemplificativa delle attrezzature tecniche necessarie per la sistemazione delle aree di cui alla lettera b) dell'art. 2, come pure — all'art. 8 — la limitazione dei ricorsi alla Giunta regionale a quelli per motivi di legittimità.

Vari membri della Commissione si sono in particolare soffermati sulla formulazione del secondo comma dell'art. 6 — relativo alle dichiarazioni di pubblica utilità rispettivamente di urgenza ed indifferibilità — formulazio-

ne ritenuta non sufficientemente chiara, per cui l'Assessore ha annunciato la presentazione, nel corso della discussione in Consiglio regionale, di un emendamento inteso a scindere il predetto comma.

Con le modifiche di cui sopra — riportate dettagliatamente nell'accluso testo comparato — la Commissione legislativa ha accolto ad unanimità il disegno di legge e lo trasmette al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Testo della Giunta

Testo della Commissione

A r t i c o l i e m e n d a t i

A r t. 1

Ai fini di agevolare nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo di attività imprenditoriale nel Trentino-Alto Adige, la Regione è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'apprestamento di aree e nuclei di interesse industriale a favore di Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi fra Comuni e altri enti pubblici.

A r t. 1

... articoli seguenti, all'acquisto e all'apprestamento di aree e di nuclei di interesse industriale effettuati da Comuni, ...

A r t. 2

I concorsi previsti all'articolo seguente sono concessi per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

A r t. 2

Il concorso previsto all'articolo seguente è concesso per operazioni ...

*Testo della Giunta**Testo della Commissione*

- a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale;
- b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili, come: allacciamenti stradali; raccordi ferroviari, impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale; metanodotti ed oleodotti, condutture elettriche per illuminazione, impianti telefonici ed igienico-sanitari.

Art. 4

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, i Comuni o i Consorzi indicati all'art. 1 devono inoltrare alla Giunta provinciale competente per territorio le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione del Consiglio comunale, o degli Organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportante l'approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'Ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il concorso regionale, unitamente alla dichiarazione di massima di concecibilità del mutuo rilasciata dall'Istituto di Credito Fondiario;
- b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti planimetrici.

Idem

- b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili.

Art. 4

Idem

... di cui alle lett. a) o b) dell'art. 2, ...

Idem

*Testo della Giunta**Testo della Commissione*

Art. 8

Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, per delega della Regione.

I fondi occorrenti per l'esercizio di detta delega saranno assegnati annualmente alle Province con la legge di approvazione del bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 9.

Gli stanziamenti autorizzati, non impegnati nel corso del rispettivo esercizio finanziario, saranno trasferiti all'esercizio successivo ed utilizzati secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrà essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla Giunta regionale che decide in via de-

Art. 8

Idem

A tal fine, sui limiti d'impegno di cui al successivo art. 9, sono disposte le assegnazioni seguenti:

- esercizio 1963: Provincia di Trento - Lire 37.500.000;
Provincia di Bolzano - Lire 37.500.000.
- esercizio 1964: Provincia di Trento - Lire 37.500.000;
Provincia di Bolzano - Lire 37.500.000.

Idem

Idem

Idem

... è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide ...

*Testo della Giunta**Testo della Commissione*

finitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Idem

Art. 9

Art. 9

Per la concessione del concorso di cui all'art. 3 è autorizzato il limite d'impegno di Lire 75 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964.

Idem

Gli stanziamenti da iscrivere in bilancio per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

- Lire 75 milioni nell'esercizio 1963;
- Lire 150 milioni negli esercizi finanziari correnti dal 1964 al 1977;
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1978.

Idem

Idem

Idem

Alla copertura dell'onere di Lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, ed alla copertura dell'onere di Lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964, mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto nel corrispondente capitolo della parte passiva del bilancio dell'anno 1964.

... della spesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Lutteri.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha esaminato il disegno di legge ed ha espresso parere favorevole ad unanimità.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, la presentazione di questo disegno di legge penso sia una opportuna occasione per fare il punto sull'industrializzazione nella nostra regione e sulla validità degli strumenti predisposti dall'amministrazione regionale per il settore. A proposito di questo disegno di legge, varrà la pena di dire che esso non rappresenta una novità, non viene come un qualcosa di inaspettato. Già nel maggio del 1961, infatti, avevo avuto l'onore, nella mia relazione, in qualità di Assessore all'industria, di ribadire la importanza del settore e della maggiore disponibilità di fondi che si sarebbero dovuti ammannire per l'esercizio 1962. Si disse anche in quella occasione che la maggiore disponibilità di fondi doveva andare non solo all'acquisto di nuove aree industriali, quanto anche al consolidamento delle industrie esistenti. Le due necessità rimangono: maggiore disponibilità di fondo ed una configurazione giuridica più precisa con la creazione di nuclei di industrializzazione. All'inizio del 1962 era stata anche prospettata la necessità di una disposizione che rendesse possibile la anticipazione delle quote pro 1962. L'Assessore ebbe allora a rispondere che la quota disponibile era stata completamente usufruita o comunque impegnata, per

cui, già nell'agosto 1962, si doveva ritenere che le disponibilità di fondi fossero esaurite. Ebbene, dall'8 agosto 1962 arriviamo a discutere questo disegno di legge a metà giugno del 1963, per cui è prevedibile che la legge non diverrà operante prima dell'agosto di quest'anno. Anche qui, come già in altre occasioni abbiamo avuto modo di fare, dobbiamo ribadire il concetto che sarebbe necessaria una maggiore sollecitudine e tempestività nella presentazione e nella discussione dei disegni di legge per interventi nel settore economico, e ciò per non compromettere l'intrapresa di nuove iniziative e comunque di non inceppare un più rapido sviluppo di attività in questo campo. Non c'è quindi che da rallegrarsi che questo disegno di legge sia venuto in discussione e c'è da augurarsi che esso venga approvato al più presto. Noto, per inciso, che questo provvedimento è stato approvato a tempo di record dalla competente Commissione, che, avendolo avuto in esame alla fine di maggio, lo ha presentato al Consiglio il successivo 12 giugno. Certo è, comunque, che se si tiene presente la carenza di operatività per un anno in questo settore, hanno un sapore per lo meno stupefacente le dichiarazioni contenute nella relazione dell'Assessore a questo disegno di legge, dichiarazioni che sono poi in palese contrasto con quelle fatte dalla Giunta per gli interventi che essa ha dichiarato proporsi di attuare in questo campo. Sarebbe interessante, e rivolge in questo senso richiesta formale all'Assessore, sapere quante e quali domande sono pervenute da parte dei Comuni o dei consorzi di Comuni in questo periodo di carenza. Non c'è stata nessuna richiesta o se qualcuna c'è stata come ci si è regolati? Tutto ciò va detto per quanto concerne la tempestività nella presentazione di questo progetto di legge. Ma, poi, bisogna sottolineare il volume del fenomeno.

Non bisogna dimenticare che i tre principii, o meglio i tre interventi di principio su cui opera la Regione, non sono fra loro disgiungibili. Se questi tre principii possono essere ravvisati nell'anonimato azionario, nel credito agevolato e negli interventi per l'apprestamento di aree industriali, va però detto che soltanto uno, quello dell'anonimato azionario, può avere un cammino indipendente. Gli altri due, invece, sono strettamente interdipendenti, perché è impossibile pensare all'apprestamento di aree destinate all'industrializzazione quando mancasimo dei mezzi necessari per la concessione di mutui. A prescindere dall'enorme ritardo dell'entrata in vigore della legge per il credito agevolato all'industria, c'è una realtà che non possiamo disconoscere; è inutile cercare di nascondere la realtà con delle belle parole, con degli eufemismi. Una recessione nella realizzazione di iniziative industriali nella Regione c'è stata. Questa recessione non è stata determinata dall'inattività degli imprenditori o dalla mancanza di iniziativa; essa è stata determinata dalla carenza di capitali disponibili per le industrie. E noi avevamo previsto questa situazione quando parlammo della necessità di liberalizzazione del credito. E a questo proposito, esaminando la relazione al bilancio 1962 dell'Istituto di mediocredito, apprendiamo delle cose interessanti. Questa relazione incomincia col dire che « anche nel 1962 l'economia regionale ha continuato la sua marcia ascensionale con un ritmo appena attenuato ». Ciò vuol dire, quanto meno, che nell'anno preso in considerazione non si è registrato un ritmo uguale a quello degli anni precedenti.

« In Industria, dopo alcuni mesi di esitazione, anche per complicazioni sindacali — la colpa è questa volta dei sindacati — è stata conservata la tendenza all'espansione, con un processo diffusivo grandemente aumentato dal

pubblico intervento. Anche se mancano i dati definitivi per il 1962, le segnalazioni danno conclusioni favorevoli, potendosi ritenere superata la minaccia di recessione ».

In un altro passo della relazione, è detto: « Agli uffici del Mediocredito sono pervenute nel 1962 411 domande per un ammontare di 13 miliardi 262 milioni di lire, con un aumento di 79 domande rispetto al 1961 per 13 miliardi 517 milioni. A questo incremento va aggiunta la quota di domande che erano in istruttoria alla fine dell'anno 1961. Gli uffici hanno ancora in istruttoria, alla fine del 1962, 135 domande per 5 miliardi 919 milioni. Ma notevole è stato il numero di domande accolte, pari a 253 per 6 miliardi 421 milioni ». Qui evidentemente si riportano i dati riguardanti tutto quanto il volume di operazioni dell'Istituto di mediocredito, perché se si osserva la tabella riguardante la sezione industria, lì abbiamo un più preciso ridimensionamento del fenomeno.

La conclusione è dunque questa: è un signorile grido d'allarme che il Mediocredito dà, perché il problema fondamentale del nostro Istituto è quello di una costante provvista di mezzi. Il che significa che avevamo ragione: la legge creditizia è venuta troppo tardi, è una legge di tamponamento che lascia aperto per il futuro il problema dell'approvvigionamento di altri mezzi finanziari.

Adesso andiamo a vedere le cifre e facciamo il paragone tra l'anno 1962 e l'anno 1961. Nel 1961 le domande presentate sono state 209, mentre il volume dei mutui richiesti è stato di 9 miliardi 190 milioni. Sempre nel 1961, finanziamenti accordati: numero delle pratiche accolte 147, rispetto a 209; volume dei finanziamenti accordati 6 miliardi 893 milioni, rispetto a 9 miliardi 190 milioni di richiesta. Nel 1962 le domande presentate so-

no state 183, il volume dei mutui richiesti di 11 miliardi 542 milioni, il numero delle domande accolte è stato di 95 e il volume dei finanziamenti accordati di 5 miliardi 700 milioni. Da ciò si deduce che mentre nel 1961 è stato accolto il 70,3% delle domande presentate; e il 75% è stato il volume dei mutui accordati, rispetto ai mutui richiesti; nel 1962 è stato accolto il 51,6% delle domande presentate ed è stato accordato un volume del 49,3% rispetto ai mutui richiesti. Siamo quindi scesi sotto la media del 50%. La relazione poi non ci dice che questi mutui non sono stati accordati per una deficienza di economicità da parte delle imprese; la relazione ci dice invece che il problema fondamentale del Mediocredito è quello dell'ammannimento dei fondi. Altra volta ho avuto occasione di far notare che la funzione del Mediocredito non è solo quella di distribuire fondi, ma anche quella del loro ammannimento. La deficienza che si registra non è dovuta né alla mancanza di garanzie, né alla carenza di economicità delle imprese, bensì alla mancanza di fondi. Allora, signor Assessore, io la prego, anche se so che il nuovo disegno di legge per le agevolazioni dell'industria è quasi pronto, a presentarlo con urgenza. Ormai è inutile fare il processo al passato, ma, adesso che abbiamo appreso attraverso le cifre la realtà, cerchiamo di evitare una perdita di tempo. Perché va detto che questo rallentamento si risolve anche in definitiva nella mancanza di creazione di nuovi posti di lavoro. Se è giusto infatti far rilevare dei nuovi posti di lavoro resi possibili dai nuovi insediamenti stabilitisi in Regione, bisogna anche dire che, ove le domande presentate in quest'ultimo anno fossero state accolte nella media degli anni precedenti, si sarebbero creati mille posti di lavoro in più. Le cause sono varie e in parte dipendono da noi, in parte no. Ci sono cause

che non è in nostro potere togliere di mezzo. Comunque la contrazione degli investimenti c'è stata; il rapporto Carli ci dice quale è la situazione. Ho sentito dire anzi che per la formazione del nuovo Governo il PSI ha chiesto alla DC di abbandonare la linea Carli. E in ciò mi pare che si ripeta quanto è avvenuto per il piano Vanoni, che quando vide la luce fu sbandierato ai quattro venti. Ma bisogna dire che il valore del piano Vanoni stava nell'indicare l'importanza dell'incremento del risparmio e degli investimenti. Tutto questo pare che ce lo siamo dimenticato: sicuramente se lo è dimenticato il Governo di centro-sinistra, che del piano Vanoni ha fatto uno straccetto. Ma almeno per quanto sta in noi, cerchiamo di ricordare che a nulla serve un processo economico se non c'è la possibilità di reinvestire. Certo è poi che la politica generale si riflette inevitabilmente anche nella nostra Regione. Cinque mesi fa avevo avvertito che la Regione Trentino-Alto Adige, a detta di competenti in questo settore, aveva dieci mesi di vantaggio sul resto d'Italia per quanto concerne il rapporto fra risparmio e investimenti. Mi ricordo che in quella occasione misi il dito su questa situazione e dissi che questi dieci mesi di vantaggio dovevano essere sfruttati fino ai limiti massimi del possibile. Perciò i ritardi e le lentezze nella presentazione, nella approvazione e nella applicazione dei provvedimenti sono tanto più da deplorarsi in questo momento, perché si arriverà al prosciugamento dei mezzi disponibili e dei rivoli che vengono anche dall'esterno e conseguentemente non si potrà continuare uno sviluppo così confortante, come si era incominciato ad avere. Di fronte a questi dati, signor Assessore, non vedo come lei avrebbe l'ardire di ripetere quello che ha affermato due volte: vale a dire che non si tratta di una perdita, ma solo di un ritardo.

A me pare che la relazione del Mediocredito, le percentuali, i commenti lasciano concludere che non si tratta solo di ritardo, ma di una perdita.

E veniamo al secondo argomento. Ho detto già che si tratta di un carro a tre ruote: anonimato azionario, credito agevolato, aree industriali. Ho anche detto prima che lo anonimato azionario può vivere una sua vita indipendente, mentre gli altri due principi devono camminare di pari passo. Dobbiamo anche ricordare gli oneri che vengono a gravare sui comuni per le aree come per le nuove disposizioni in materia di lavori pubblici recentemente delegate alle Province; per questo disegno di legge si è invece trovato un sistema a forma mista per cui l'onere a carico dei Comuni non è così pesante. Ora, con questo disegno di legge, si prevede di agevolare mutui per 1 miliardo 875 milioni, dei quali 937 milioni per l'esercizio finanziario 1963. Si parla a questo proposito di un calcolo previsionale che io non posso conoscere perché non faccio parte della Commissione; dico però che sarebbe stato quanto mai utile che alla relazione fosse stato allegato un prospetto riassuntivo di questi calcoli. Ora io domando se su questi 937 milioni è stato fatto un calcolo del rapporto fra aree ed infrastrutture. Ho avuto a questo proposito dei dati che non posso dare come sicuri, perché non ho avuto il modo e la possibilità di controllarli, ma ho tutte le buone ragioni per ritenere che anche se non sono esattissimi si avvicinano certo alla realtà. Ora ammettiamo che ci sia la possibilità di assumere un complesso di mutui agevolati per 937 milioni nel corso del 1963; questa cifra dà un investimento limite minimo di 1 miliardo 380 milioni, dato che la legge prevede un intervento del 70%, nel caso che la spesa sia sostenuta totalmente dal Comune. Posto che la

incidenza delle infrastrutture oscilli fra il 12-15% sugli immobilizzi totali, si deduce che si va incontro ad un immobilizzo complessivo da parte degli imprenditori di 12-13 miliardi, sui quali ci sarà indubbiamente la richiesta di assunzione di mutui a credito agevolato per il 70%. Ecco qui che ritorna il discorso delle due ruote. Questo è il problema urgentissimo sul quale richiamo l'attenzione dell'Assessore e del Consiglio. Ho detto prima che si tratta di cifre non sicure, ma che si avvicinano certo alla realtà.

Questo mi induce a passare al terzo argomento: case senza inquilini, aree industriali che restano industrializzabili. Le direttive dettate dalla Regione per l'utilizzo dei fondi sulla legge n. 12 erano impostate empiricamente; si disse che non bisognava mortificare la realtà con la teoria. Però la Giunta doveva chiedersi: continueremo questi interventi così empiricamente o non dobbiamo piuttosto avere un impiego razionalizzato della legge? La indagine Tekne, che era stata fatta sopportando un onere finanziario di un certo peso per il nostro bilancio, era stata fatta con la precisa intenzione che, scaduto il biennio 1960-61, se ne potesse ricavare un criterio di orientamento per l'applicazione della legge n. 12 per gli anni 1962-63.

PARIS (P.S.I.): (*Interrompe*).

CORSINI (P.L.I.): Non è stato possibile farlo, on. Paris, perché accadono cose strane, perché si parla sì di programmazione, non coercitiva tipo francese, ma indicativa, e poi ci si ferma. La programmazione non si utilizza nemmeno nel momento in cui viene presentato un disegno di legge come questo, per il

quale era stata fatta ad hoc questa indagine. È stato parlato anche di interventi differenziati, per che cosa? Questa differenziazione non può avere alcun significato se non quello di orientare gli insediamenti nelle zone più bisognose. E questa era un'occasione; invece non si dice niente. Io sono del parere che un provvedimento di tale natura, che pone nella condizione di dare più a un comune che ad un altro, ad una industria più che ad un'altra, non può essere assunto se non con un disegno di legge, perché abbiamo il diritto di sapere le ragioni per le quali da una parte si è dato di più e da un'altra si è dato meno. Venga in Consiglio regionale, venga nei Consigli provinciali un provvedimento di questo tipo. È questa un'osservazione che dev'essere fatta, perché la Regione che in quegli interventi differenziati deve assumere le decisioni. Ma per tornare al tema e concludere, mi pare che ci sarebbe dovuto essere un più sollecito utilizzo e che la ottimale dislocazione delle aree deve basarsi su uno studio. E allora che cosa ci rimane? Ci rimane la forma della raccomandazione per la definizione, una volta per sempre, del problema dei criteri di intervento della Regione per la concessione di benefici differenziati per l'una o l'altra iniziativa. Ho già detto che questo disegno di legge prevede lo intervento della Regione in una forma mista con un impegno per le amministrazioni comunali distribuito su vari esercizi finanziari; e anche questo ultimo criterio ha il suo valore in quanto gli amministratori saranno costretti ad una amministrazione razionale ed oculata.

Chiudo col toccare un ultimo argomento: divisione dei fondi. È questo settore un argomento dolente, perché sembra che da parte trentina si vada all'assalto per avere qualcosa di più dell'Alto Adige. Questa misintelligenza è anche nelle menti dei cittadini di lin-

gua italiana oltre che di lingua tedesca in Alto Adige. Le lamentezze che il Mediocredito operi più per la Provincia di Trento che per quella di Bolzano, si sono avute in passato e anche di recente. Su questo tema vale la pena rendere pubblico un passo della relazione del bilancio dell'Istituto di Mediocredito: « Un'ultima osservazione riguarda la distribuzione di interventi per provincia. Il Trentino vede un assorbimento maggiore per oltre un terzo, ma è stato rilevato che la differenza tende ad essere attenuata, perché l'Alto Adige nell'anno 1962 ha ottenuto finanziamenti per un numero di poco inferiore all'altra provincia, sebbene gli importi concessi a quest'ultima, siano ancora più consistenti anche in dipendenza al prevalere in essa di interventi per nuove iniziative particolarmente facilitate dagli enti locali ».

Adesso io mi auguro che sia possibile su questo argomento fare un discorso di natura puramente economica. Dividiamo i fondi a metà fra Trento e Bolzano, come è stato sempre fatto e come ho tentato di non fare io senza riuscirci.? La realtà è questa: questo passo della relazione del Mediocredito ci dice che dall'Alto Adige vengono richiesti minori finanziamenti come volume che non dal Trentino. Sono sempre le due ruote del carro. Ma non vi pare che si cadrebbe nel ridicolo se lasciassimo una quota fissa obbligatoria per ogni esercizio finanziario per un territorio che noi certo non intendiamo di scontentare, mentre si verifica che ci siano le disponibilità finanziarie, ma che manchino le richieste di mutui, quando si dà una pari assegnazione ad un altro in cui le richieste sono maggiori? Comprendo che è una battaglia donchisciottesca, la mia, però la realtà economica è questa. Per il momento il rapporto è questo: domani esso potrebbe mutare e venirsi a verificare addirittura

ra una situazione opposta. Pertanto, anche se so che non verrà accolta, faccio una raccomandazione che la divisione a metà non sia fatta senza lo stato di necessità determinato dalla realtà economica.

Con questo, signor Assessore, ho finito; mi auguro che la sua sia una risposta a domande precise che mi sono permesso di rivolgerle.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Il Consiglio regionale non potrà, ritengo, che salutare con favore questo disegno di legge che colma una lacuna largamente sentita, poiché il precedente provvedimento legislativo in questo settore era stato largamente esaurito dalle molte richieste che erano pervenute. Le richieste che continuano a giungere anche attualmente, richiedono nuove disponibilità finanziarie ed hanno una notevole incidenza economica, poiché non bisogna dimenticare che ai finanziamenti regionali si accomunano anche gli interventi dei Comuni e degli altri enti. Va anche detto che il precedente provvedimento legislativo, per quanto ora superato ed esaurito, ha consentito, anche grazie all'anticipo nello sconto delle annualità, di inserire prontamente la nostra Regione in molte, importanti iniziative, conseguendo notevoli vantaggi. L'attuale provvedimento consente di compiere un ultimo, decisivo passo nell'inserimento di insediamenti industriali nella nostra economia che ne ha tanto bisogno. E questo dico anche come consigliere provinciale di Bolzano, poiché anche in Provincia di Bolzano questa esigenza della industrializzazione va facendosi sempre più evidente ed accentuata. Il disegno di legge che

stiamo discutendo, pregevole anche per aver eliminato tutte le possibili remore procedurali, consente una accelerazione notevole del processo di industrializzazione: anche perché, relativamente al provvedimento precedente, non tutti gli 800 milioni messi a disposizione furono devoluti ad attività schiettamente imprenditoriali. La legge attuale ha molti meriti, che già sono stati sottolineati nella relazione con la quale la Giunta regionale l'ha accompagnata. Vorrei sottolineare in particolare la mole dell'importo che viene messo a disposizione stavolta, assai superiore a quella della legge passata, il che consente possibilità molto superiori; ed il fatto che la partecipazione del capitale regionale a queste intraprese è notevolmente superiore a quella della precedente legge, anche grazie al diverso procedimento, e può giungere fino al 70 per cento della spesa complessiva. Una nota favorevole dovrà essere resa, a questo provvedimento, anche dalle organizzazioni sindacali, per le notevoli possibilità che il provvedimento apre all'assorbimento della manodopera. La aggiunta, nella dizione, alle zone di interesse industriale, anche della dizione « nuclei » rende certamente più facile l'intervento, eliminando quella che, forse, era una troppo rigida classificazione precedente, e permettendo gli interventi anche laddove non esistano zone od aree industriali, ma si presentino opportunità e necessità. Va anche rilevata la possibilità di usufruire di questa legge da parte dei consorzi, esplicitamente prevista nel nuovo provvedimento, il che elimina, con un particolare meccanismo, quelle perplessità che, in casi del genere, si erano manifestate in passato. Da salutare con favore anche la possibilità che il mutuo sia concesso senza che sia resa obbligatoria l'iscrizione ipotecaria sui terreni acquistati, cosa questa che non sempre — anzi molto raramente —

gli operatori privati accettano volentieri, e sostituendo questa ipotetica possibilità di garanzie su delegazioni da parte dei Comuni. Vorrei brevemente notare, a proposito di quanto ha detto il cons. Corsini sulle agevolazioni, ritenendo che queste disposizioni possano contrastare con quelle di altra legge, che non vi è alcun dubbio — e lo ha fatto presente anche in sede di Commissione industria e commercio — che ulteriori facilitazioni si renderanno necessarie: e ripeto la necessità di una assicurazione da parte del Signor Assessore, che questa è una costante preoccupazione dell'Assessorato e che al più presto sarebbe auspicabile un provvedimento che renda continua la possibilità di assunzione dei mutui nel settore del credito agevolato, introducendo anche il sistema differenziato a favore di zone di particolare interesse. Il cons. Corsini ha anche toccato il tasto della localizzazione delle industrie; anche per questo argomento non ritengo possa esservi dubbio sulla necessità di un coordinamento di queste esigenze. L'intervento, fra gli istituti finanziatori, dell'istituto fondiario di Trento, alleggerisce notevolmente e facilita il compito del nostro Mediocredito. Mi auguro che la nuova sezione opere pubbliche del Fondiario trentino, possa avere a disposizione mezzi sempre maggiori, ed incidere così in misura favorevole nello sviluppo della nostra economia: verrà ad ovviare ad una delle lacune nostre più sentite, la mancanza di capitali. In materia di programmazione, se un programma determinato e definito esiste, possiamo accettare di accedervi; altrimenti non possiamo star qui ad aspettare che questo programma venga varato, mentre le occasioni magari sfumano. D'altra parte ritengo che, indipendentemente dal coordinamento cui già si è accennato, e dagli altri provvedimenti adottati ed allo studio in questo settore, si dovrà

tener conto della programmazione anche perché, sia in provincia di Bolzano come in provincia di Trento, già sono stati pressoché ultimati i piani di coordinamento territoriale, che prevedono una esatta collocazione e localizzazione delle aree di interesse industriale. Il cons. Corsini ha anche chiesto che, sia il Consiglio regionale o siano i Consigli provinciali a determinare quali Comuni e quali zone possano eventualmente beneficiare degli incentivi differenziati, cioè maggiorati, in vista di esigenze particolari e di particolari difficoltà. Mi pare proprio che ciò non sia necessario; anche perché la legge sulle agevolazioni creditizie che noi abbiamo votato, già prevede le modalità di intervento in questo settore: i contributi maggiorati potranno infatti essere corrisposti a quei Comuni che siano designati da un decreto apposito della Giunta regionale, su segnalazione analoga delle Giunte provinciali. Non mi sembrerebbe proprio utile ritardare ulteriormente questa possibilità, che è ora operante, riportando tutto l'argomento in Consiglio, quando già da parte del Consiglio stesso si è provveduto.

Altro argomento che è stato affrontato, è quello della suddivisione fra le Province dei fondi disponibili. Ora, alla relazione è allegata una distinta che assorbe già quasi totalmente le disponibilità immediate; e da questa distinta apprendiamo che la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento sono, in fatto di richieste, pressoché sullo stesso livello: circa 460 milioni ciascuna. Non è quindi esatto, od almeno non lo è più, che le esigenze e le richieste della provincia di Bolzano siano inferiori a quelle di Trento; un significativo risveglio si ha anche da noi, e sono certo che eventuali future esigenze più vaste dell'Alto Adige, troveranno nella Giunta regionale ed in questo Consiglio la massima comprensione. Altro

discorso si deve fare, se commisuriamo invece le ripartizioni dei fondi erogati sulla legge per le agevolazioni creditizie, dove certamente la Provincia di Trento ha assorbito in misura notevolmente maggiore della provincia di Bolzano: sarebbe però impossibile giungere alla parificazione in questo settore. Mi risulta d'altronde che nessuna domanda della Provincia di Bolzano, di ammissione a mutui, è stata respinta, quando avesse quei presupposti di utilità, di solidità e di vitalità che sono indispensabili; anzi, nella mia qualità di consigliere del Mediocredito, ho avuto ripetutamente occasione di raccogliere, dall'Istituto, lagnanze perché le domande di contributo da Bolzano non pervenivano in numero maggiore. Il cons. Corsini ha anche segnalato come sintomo preoccupante, una certa recessione che viene effettivamente registrata, stando ai dati del Mediocredito, nel 1962 rispetto al 1961. Si tratta sicuramente di un fenomeno che si è registrato; va tuttavia notato anche — e la relazione del Mediocredito lo sottolinea — che la marcia ascensionale della nostra economia industriale prosegue regolare; e che, se è vero che il tasso di incremento di questa economia nel 1962 è stato leggermente inferiore al 1961, esso risulta peraltro superiore a quello degli anni precedenti. Il fenomeno recessivo registrato e lamentato, non è del resto peculiare della nostra Regione: è stato detto, e sottolineato anche nella relazione Carli, che c'è stato un periodo recessivo, di generale contrazione delle disponibilità finanziarie, e non tanto per quanto riguarda il volume dei mezzi disponibili sul mercato finanziario, quanto, invece, per una certa difficoltà dei finanziamenti a medio e lungo termine, mentre le disponibilità per i finanziamenti a breve scadenza non sono mai mancate. Si tratta però, ed anche questo è stato rilevato dagli economisti, di una fase che

è ormai sicuramente superata fin dal dicembre del 1962 all'incirca. È anche possibile affermare sicuramente che tale fenomeno recessivo non ha fatto perdere alcuna buona iniziativa nella nostra Regione, e che nessuna iniziativa prospettata qui si è orientata altrove per la mancanza dei capitali. Può quindi parlarsi, eventualmente, di un ritardo, non mai di perdite. Le categorie economiche attendono questo provvedimento, come attendono che siano messe in atto nuove agevolazioni creditizie: questa legge corrisponde effettivamente ad una esigenza viva delle nostre popolazioni, e merita la approvazione di tutto il Consiglio, con l'auspicio che presto sia presentato anche il nuovo provvedimento per le agevolazioni creditizie, dato che quello operante ha pressoché esaurite le sue possibilità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Brevemente, per annunciare il voto favorevole del mio gruppo a questo disegno di legge. Non scenderò ad un esame particolareggiato della situazione economica o dell'industria nella nostra regione, analisi che, del resto, è stata fatta ed ampiamente in sede di discussione del bilancio regionale e delle relazioni relative, oltre che dagli interventi di altri oratori. Da quelle analisi è emersa chiara la esigenza che le attività future della Regione in questo campo possono svolgersi secondo le direttive che valgano a rafforzare la nostra economia in provincia di Trento come in provincia di Bolzano. Ho sentito anche ripetere la lagnanza della mancanza di una precisa programmazione in questo settore; e ritengo di dover sottolineare ancora l'esigenza inderogabile di una programmazione

delle attività economiche, soprattutto nel campo dello sviluppo industriale. Prendo l'occasione per sollecitare la amministrazione regionale ad adempiere all'impegno che aveva assunto, di uno studio della situazione economica generale e della elaborazione delle grandi linee delle attività presenti e future, specialmente nel settore dell'economia industriale. Questa legge favorisce i Comuni, i consorzi dei Comuni ed anche altri enti: le Province devono tener conto, nei loro piani di coordinamento territoriale, di questo fatto, e dovrebbero anche fare tutto quanto è ad esso possibile, per incoraggiare queste forme di consorzio per zone, specialmente per le attività industriali, evitando frazionamenti, disordine, concorrenze, che risultano in definitiva di sperpero e spesso di danno per tutti e che si verificano negli insediamenti industriali attualmente. Anche tutta l'attività politica delle Province verso i Comuni dovrebbe essere diretta all'apprestamento di aree industriali; in Alto Adige ciò avviene soltanto in presenza di precise richieste, nelle zone più disparate. Avviene così che, talvolta, un Comune appresta un'area, in una determinata zona, e che, poco dopo, un altro Comune limitrofo ne appresta un'altra adiacente o quasi, quando sarebbe stato possibile, in comune, approntarne un'unica, più ampia e funzionale, con minore spesa. È necessario un esame concreto delle situazioni, bisogna determinare le possibilità esistenti, i bisogni di comprensori, di zone che comprendano vari Comuni: si tratta di un compito fondamentale. Mi auguro anche che si tengano nel dovuto conto, nell'apprestamento delle aree di interesse industriale, i servizi sociali. Nella legge vi si accenna sommariamente; ma io spero proprio che a questo settore di opere sia dedicata ogni attenzione; e non soltanto per le mense dei lavoratori — che potrebbero essere or-

ganizzate per zone anziché per aziende — ma anche per tutti i servizi che, più che utili, sono ormai indispensabili al lavoro della fabbrica; tenendo presente anche l'inserimento, sempre maggiore, della donna nel mondo del lavoro il che prospetta, fra l'altro, l'esigenza di nidi per l'infanzia. Si tratta, insomma di adottare tutte quelle iniziative che possano fare delle fabbriche, non soltanto il luogo del lavoro e della produzione, ma anche un luogo di vita.

Solo queste raccomandazioni desideravo esporre, che riguardano le modalità pratiche della applicazione della legge, che, ripeto, il nostro gruppo voterà favorevolmente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Io devo fare un appunto su un andazzo, che si è instaurato qui in Regione, e del quale non faccio colpa all'Assessore, fin da quando essa è sorta, e cioè l'Assessorato subisce le iniziative dei Comuni e degli altri enti, anziché avere una propria politica. Anche in questo caso siamo in queste condizioni, e la stessa relazione alla legge ce ne dà conferma, quando afferma: « Con la L.R. 24-8-1960 n. 12 « Contributi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali in Regione » e con la successiva L.R. 7-12-1962, n. 20, che autorizza l'impiego anticipato del fondo disponibile sull'esercizio 1963, si sono stanziati complessivamente 800 milioni, ripartiti su 4 esercizi, in effetti integralmente impegnati, in corrispondenza di un ammontare di investimenti da parte delle Amministrazioni locali — sia per l'acquisto vero e proprio dei terreni, che per la predisposizione delle infrastrutture — nell'ordine di un miliardo e 500 milioni.

Ciò rappresenta mediamente un interven-

to da parte delle Giunte provinciali, per delega della Regione, nella percentuale del 55% circa, rispetto alle spese incontrate dai beneficiari per l'acquisto e l'allestimento delle aree industrializzabili. È evidente come, nella stesura del nuovo disegno di legge e specie nella proposta circa l'ammontare dei fondi messi a disposizione per rendere operante il provvedimento stesso, si sia presa in considerazione la situazione di fatto accertata attraverso il volume delle prenotazioni avanzate dalle stesse Amministrazioni comunali e dai Consorzi appositamente costituiti fra Comuni, interessati appunto tali Enti ad ottenere il concorso regionale per affrontare il tema della industrializzazione del rispettivo territorio ». I responsabili di questa situazione siamo noi: quella parte di noi, almeno, che crede nella programmazione. La Regione non ha, o non sa darsi direttive. Anche da altri settori questa esigenza è stata rilevata: bisogna che l'Assessore si dia una certa direttiva, che possa disciplinare la concessione dei contributi secondo determinate direttive, che le Province sono tenute ad osservare. Le aree ed i nuclei di interesse industriale devono sorgere in corrispondenza a determinate ed identificate situazioni di bisogno, perché non mi pare possibile intervenire soltanto nelle zone di ormai notevoli possibilità industriali. La direttiva potrebbe anche essere ritenuta accettabile: quando però certi insediamenti sorgono soltanto col controllo e per l'iniziativa dell'operatore economico, allora bisogna fare il conto di quanto questo insediamento può venire a costare alla collettività per l'attrezzatura delle aree, non soltanto, ma anche per la qualificazione della manodopera, per il trasporto che essa richiederà, non essendo sufficientemente presente nella zona. Col sistema attuale infatti non si evitano e talvolta si provocano vasti movimenti

pendolari di lavoratori, con le conseguenze che sono facilmente immaginabili. Mi pare che, oltre che un certo limite, quello dell'assorbimento della manodopera locale, non dovrebbe essere facilitato ed incoraggiato alcun nuovo insediamento industriale. Mi auguro che sia fatto un esame di questi fatti: anche se l'indagine non è prevista, mi auguro sia effettuata dalle Province, alle quali è delegata la presente legge. Siamo ancora, fortunatamente, nella possibilità di effettuare, noi, una certa selezione delle iniziative, fra le molte richieste che giungono. Ormai, per questa legge — data la urgenza — non sarà possibile, poiché essa abbisogna di entrare sollecitamente in vigore ed anche per questo noi daremo il voto favorevole, ma nella discussione del prossimo provvedimento sulle agevolazioni creditizie, il problema che ho prospettato meriterebbe un attento studio. L'Assessore deve cercare di avere una certa continuità amministrativa anche: dovremo studiare la possibilità di una politica di finanziamento che renda continuative le possibilità di questa legge di agevolazione. Una selezione delle richieste oggi mi pare più che mai necessaria; e lo dico io che ho sempre lamentato, nel passato, l'eccessiva ristrettezza dei criteri coi quali il Mediocredito esaminava le domande di mutuo, mentre, oggi, mi pare di dover muovere all'istituto l'appunto opposto: quello di una eccessiva larghezza e disinvoltura nell'accordare questi crediti. Ripeto anche l'esigenza che le facilitazioni accordate abbiano una continuità; garantire l'esistenza permanente di queste facilitazioni — che hanno, e lo ha notato anche il cons. Ziller, un notevole peso — senza remore, senza prospettive di sospensione, avrebbe importanza enorme. Ciò mi preoccupa soprattutto come rappresentante delle popolazioni che aspirano ad avere una occupazione nella propria terra: possibilmente

creando la possibilità del rientro anche per quelle forze del lavoro che sono emigrate all'estero. Vero è anche che per un momento si è verificata una certa scarsità di capitali disponibili. Il cons. Corsini nella sua analisi ne ha attribuito la responsabilità al governo di centro-sinistra, dimenticando anche certe massicce fughe di capitali all'estero, che ora stanno rientrando e la cui ritrovata presenza contribuisce probabilmente alla soluzione di questo problema; ma è tema superato, difficoltà che ormai non esiste più. Può, a questo proposito, essere vero che su ciò hanno influito anche le richieste sindacali di aumenti degli stipendi e dei salari; ma è sicuramente vero che stipendi e salari sono, nel nostro Paese, inferiori in misura sensibile alla media, degli stipendi e dei salari degli altri paesi della Comunità economica europea, mentre il rendimento dell'operaio italiano non è certamente minore. Quello che maggiormente preoccupa è la mancanza di una precisa programmazione che indichi le zone chiave, dove siamo ormai giunti o siamo prossimi alla piena occupazione, e gli altri settori dove, invece, permangono, per disparati motivi, necessità. Questo studio, ed interventi conseguenti a questo studio, eviteranno interventi che possano provocare trasferimenti ulteriori di popolazione, con i problemi che tali trasferimenti portano con sé: basterà accennare a quello della casa e dei servizi, che bisognerebbe affrontare ex novo, mentre in altre zone già esistono e verrebbero abbandonati.

Ed ora toccherò un tasto politico: si è sempre seguito il criterio della divisione metà e metà fra le due Province, criterio che non sempre corrisponde alla bontà delle iniziative proposte, né alle necessità effettive delle varie zone. Vi era, in passato, un orientamento che dava alla Provincia di Trento mezzi in misura

maggiore, e ciò a causa della vostra politica, colleghi della Volkspartei, diretta ad evitare e ad ostacolare gli insediamenti industriali, forse per la paura che le immigrazioni di manodopera da altre province, alterassero ulteriormente la fisionomia etnica della provincia di Bolzano. Per questa volta, sarò anch'io favorevole alla divisione a metà, ma guardate, sono certo che la Provincia di Bolzano non riuscirà ad impiegare tutti i mezzi che saranno a sua disposizione, perché se guardiamo a quanto ha attinto, su questa legge, negli anni scorsi, troviamo che le sue necessità sono di molto inferiori. Ci si dice che esistono prospettive, programmi, impegni; ma vorrei dire al collega Ziller che, specialmente in questo campo, altra cosa sono i programmi ed altra le realizzazioni. È questo un dubbio che ho: staremo a vedere quello che accadrà. Insisto in modo particolare perché sia data una garanzia di continuità dei benefici previsti per l'industrializzazione: questo sarebbe un fattore primario per la continuità dello sviluppo industriale attraverso insediamenti nuovi, e specialmente, dove possibile, attraverso ampliamenti di iniziative esistenti, che sono meno costosi e che già offrono, per la precedente esperienza, maggiori garanzie. I fondi a disposizione, ci dice la relazione, sono praticamente assorbiti: bisognerà trovarne ancora. Non sappiamo per quanto tempo ancora continuerà questa congiuntura favorevole; dobbiamo profittarne finché esiste, non solo ampliando ed innovando, ma anche ammodernando gli impianti produttivi esistenti, così da poter produrre a prezzi di concorrenza internazionale. Ripeto che il nostro voto sarà favorevole, con l'auspicio che sia dato un più spiccato indirizzo alla determinazione dei contributi ed ai criteri di impiego dei fondi che mettiamo a disposizione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Il processo di industrializzazione della nostra Regione non è nuovo al partito socialdemocratico, che ne ha fatto anche uno degli argomenti base della sua campagna elettorale per le elezioni regionali; non è nuovo a questo Consiglio, dove è stato ripetutamente dibattuto. E noi abbiamo preso viva parte ed interesse, dai banchi del Consiglio e da quelli della Giunta, a questa evoluzione della nostra economia. Questa premessa rende logico l'annuncio che il partito socialdemocratico voterà favorevolmente questo disegno di legge, che appronta un ulteriore strumento per l'industrializzazione della Regione. Non ripeterò qui, anche per amore di brevità, quanto è stato detto dagli oratori precedenti sui vantaggi dell'industrializzazione, sulle possibilità di avere, attraverso essa, più posti di lavoro e posti di lavoro più stabili, di frenare l'emigrazione all'estero dei nostri operai; dico frenare, perché ben difficilmente ci sarà possibile arrestare questo fenomeno, almeno per qualche anno ancora. Vorrei soltanto sottolineare due aspetti che ci sembrano particolarmente positivi, di questo provvedimento: i nuovi criteri di elargizione dei contributi che non prevedono più la concessione *una tantum* sulla spesa incontrata, ma, invece, un intervento sul pagamento degli interessi per i mutui contratti; un contributo che può salire fino all'8 per cento e che copre, di conseguenza, quasi il settanta per cento della spesa complessiva. Secondo aspetto favorevole, quello della delega alle Province: è una nuova e grave responsabilità che, con ciò, le Province vengono ad assumere, specialmente per quanto riguarda i nuovi insediamenti industriali. Questa prospettiva rende urgente

la necessità della approvazione dei piani urbanistici provinciali, soprattutto per l'inserimento in essi delle vere e proprie zone industriali. Ripeto che il mio gruppo sarà favorevole a questa legge, e ripeto la espressione della nostra soddisfazione, che è particolarmente viva, per l'unanimità dei consensi che il provvedimento ha finora riscosso.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Replica l'Assessore dott. Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ringrazio anzitutto i signori consiglieri che sono intervenuti in questo dibattito, per le osservazioni ed i consigli che sono stati espressi. La discussione di questo provvedimento — particolarmente per l'intervento del cons. Corsini — ha riaperto praticamente il dibattito dell'intero tema della industrializzazione. Vorrei rispondere anzitutto all'appunto circa la mancanza di direttive regionali e sulla mancata attuazione delle conclusioni dello studio predisposto dalla Tekne. Lo studio della Tekne concludeva con certe proposte, e noi abbiamo constatato che l'impostazione data dalla Tekne è stata assorbita in buona parte dal piano urbanistico della Provincia di Trento; ricordiamo a questo proposito una illustrazione del prof. Samonà. Le previsioni conclusive del piano urbanistico della provincia di Trento collimano con una delle tre ipotesi finali che la Tekne aveva proposto. La provincia di Bolzano sta a sua volta elaborando un piano urbanistico provinciale. Secondo le notizie che sono a nostra disposizione, essa concluderebbe, a proposito di insediamenti industriali, su tre poli di sviluppo: la zona Bolzano-Laives, la zona di Brunico, la zona di Lana; altri nuclei di interesse indu-

striaie sorgerebbero in corrispondenza, ugualmente, di una delle ipotesi finali formulate dallo studio Tekne. Ora, quando noi abbiamo accertato che le richieste che vengono presentate dai Comuni rientrano nel piano urbanistico provinciale, e di conseguenza in quello Tekne, ciò per noi deve essere sufficiente. Questi piani dovranno essere esaminati dai Consigli provinciali: da parte nostra abbiamo fatto quello che dovevamo e potevamo fare. Per quanto compete la Regione, il suo programma si inquadra in questa realtà. Non è vero che si vada avanti senza una linea direttiva; sappiamo invece che l'industrializzazione di alcune zone — il Basso Trentino, l'asta dell'Adige — sono più facili che non le iniziative in altre zone periferiche, come la Rendena, il Bleggio, la Valle di Non. Questo per il Trentino. In provincia di Bolzano, sappiamo che difficoltà si prospettano nel comune di Bolzano per i nuovi insediamenti industriali, mentre sono emerse interessanti iniziative per Bressanone, Brunico, Silandro ed altre località. Le nostre previsioni sono per uno stanziamento che assorbirà notevole parte delle disponibilità di Bolzano, per una nuova zona industriale di Bolzano-Laives per nuovi insediamenti. Affinchè non torni sempre ad essere discusso e prospettato lo stesso argomento, vorrei precisare che la Giunta regionale potrà dare direttive, potrà dare un riconoscimento delle zone di difficile insediamento industriale, con particolari incentivi, che avranno poi una incidenza del tutto insignificante, poiché è pacifico che le aree per le industrie vengono sempre apprestate gratuitamente, con l'intervento del Comune a coprire la differenza dal contributo regionale. Non è su questo che si possa dare un incentivo differenziale. Potremo anche farlo: potremo anche dire che, ad esempio, per le zone sull'asta dell'Adige, date le condizioni e-

sistenti e le prospettive future — nelle quali però bisognerà tener conto della vasta sottrazione di terreni che farà l'autostrada del Brennero, e del conseguente rendersi disponibile di ulteriori forze dell'agricoltura — concederemo una misura di contributo; in altre zone, la concederemo in misura maggiore. Un emendamento è stato presentato proprio in questo senso alla primitiva dizione della legge. Ma questa è l'unica possibilità che abbiamo di una programmazione regionale, perché non possiamo interferire con legge nostra nel tema delle localizzazioni di zone industriali, non possiamo invadere il settore urbanistico che è competenza delle Province.

CORSINI (P.L.I.): Allora, basta programmazione.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Si tratta di tema urbanistico, di localizzazione; non è di nostra competenza. La nostra programmazione può riguardare interventi in misura diversa a seconda delle località che prevediamo di industrializzare; ma non possiamo arrivare con legge nostra ad una localizzazione delle zone. I piani territoriali, i piani di coordinamento, approntamento di piani regolatori, toccano alle Province, spettano ai Comuni, non a noi. Alla Regione spetta soltanto un compito di coordinamento territoriale fra le due Province, da attuarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Indubbiamente potrà essere utile un piano, è necessaria la conoscenza della situazione delle zone, per quel che riguarda l'esodo dell'agricoltura, l'emigrazione e così via; ma la localizzazione noi potremo digerirla soltanto con gli incentivi differenziati. Non vedo altro modo di far-

lo. Come potremo fare diversamente? Come sarebbe possibile tradurre in legge regionale i poli di sviluppo previsti dal piano della Tekne? Noi ci troviamo in questa situazione: alla fine del '62 la provincia di Bolzano aveva ottenuto 400 milioni per le aree, dei quali 321 utilizzati e 78 milioni da utilizzare, ed aveva richieste in corso con previsione di contributo al massimo del 60% della spesa di: Bolzano con 250 milioni; Bressanone 80 milioni circa; S. Martino in Passiria 7 milioni; Varna 35 milioni; S. Lorenzo 31 milioni; Rasun Venosta 10 milioni; Campo di Trens 10 milioni; Campo Tures 10 milioni; Naturno 15 milioni; Naz Sciaves 5 milioni; Monguelfo 10 milioni; Chienis 5 milioni; Brunico, non c'erano previsioni allora. In totale 468 milioni di previsioni.

La provincia di Trento aveva avuto 400 milioni di cui 397 utilizzati ed aveva richieste in corso: Avio, al quale era stato già dato un contributo del 22%, con la previsione di ulteriori 10 milioni; Arco, con una previsione di ulteriori 25 milioni; Calavino, previsione di 45 milioni; Riva, previsione di 25 milioni; Levico, 15 milioni; Cavareno, 8; Calliano, 25; Grigno, 10; Mezzolombardo 25; Besenello 6; Nogaredo 50; Ala 20; Tiarno di Sotto 15; Fondo 6; Sarnonico 6; Tesero 6; Tione 6; Roncone 5; Malé 30; Dro 5; Trento 100 milioni; Pergine 15 milioni. Richieste giacenti per 478 milioni: come si vede le prospettive future sono, per le due province, su un piano di parità. Su queste basi, in accordo anche con le Province, tenendo presenti questi bisogni, abbiamo impostato la legge, così da consentire l'appagamento dei bisogni esistenti, ed anche un certo margine per le possibilità che si prospettassero nel futuro. C'è stato del ritardo nella presentazione di questo disegno di legge, ma non è stato dovuto ad incuria od altro. Si è dovuto, oltre a stabilire i contatti con le

Province, anche lavorare per reperire sul mercato finanziario i mezzi che sarebbero stati necessari specialmente dopo che si era decisa la rinuncia all'iscrizione ipotecaria. Si è dovuto esaurire la procedura per la autorizzazione all'istituto fondiario di Trento, ad aprire una sezione per le opere pubbliche. Per quanto riguarda il tema ulteriore, le previsioni comportano una immobilizzazione di mezzi finanziari per 12-15 miliardi; le domande oggi esistenti salgono a 13 miliardi. Otto miliardi sono stati reperiti col recente provvedimento. Ieri la Giunta regionale ha esaminato questa situazione, avendo a disposizione anche le segnalazioni degli istituti di credito abilitati a compiere le operazioni relative. Le domande in istruttoria presso gli istituti stessi sono per undici miliardi e mezzo circa: otto miliardi, s'è visto, hanno già copertura nel provvedimento che abbiamo approvato; per gli altri la Giunta regionale ha definito ieri uno schema di provvedimento che rifinanzia per ulteriori cinque miliardi, onde coprire anche eventuali nuove richieste. Se il ritmo attuale delle richieste di investimento si manterrà, saranno necessari ulteriori aumenti: sarà impegno dell'Assessorato e della Giunta farvi fronte, così che nessun arresto debba verificarsi nello sviluppo industriale. Vero è che Bolzano ha una posizione nettamente inferiore a Trento nel volume delle richieste; su sei miliardi per Trento, ne abbiamo solo 2,5 per Bolzano, non comprendendovi però alcune iniziative che sono in corso di maturazione. Il distacco rimarrà comunque notevole: io non posso che constatare questa situazione, cui è impossibile attualmente ovviare; e mi pare che sia necessario accogliere tutte le domande, riservando al futuro il recupero a favore di Bolzano, quando si presentino nuove, concrete possibilità per la Provincia. Il cons. Paris ha esposto il problema delle zone:

ma egli sa che la prima scelta sulla localizzazione non la facciamo noi, la fa l'industriale; e soltanto raramente l'offerta di incentivi maggiorati ha convinto l'industriale ad orientarsi fuori delle zone tradizionali del Basso Trentino e dell'asta dell'Adige. Quello della carenza di capitali, è un timore insussistente. Presso le banche, di capitale ce n'è fino a che occorra, non c'è alcuna carenza; l'incremento del risparmio, anche in quest'ultimo periodo, è stato costante nella nostra Regione e la situazione, da questo lato, è del tutto tranquilla. È in corso di definizione anche il provvedimento che dovrebbe autorizzare le Casse rurali a sottoscrivere obbligazioni del Mediocredito; poiché da noi le Casse rurali raccolgono il 40 per cento del risparmio, le disponibilità saranno veramente notevoli. Il problema sarà, eventualmente, quello di reperire, nel bilancio regionale, i mezzi per i contributi. La politica dei consorzi di comuni per aree di zona, è sempre stata seguita. Si è anche seguito il criterio, fin dove possibile, di incoraggiare insediamenti di diverso genere: ad esempio nella provincia di Bolzano c'è una prevalenza sensibile di industrie del settore metalmeccanici, ed una crisi di questo settore avrebbe conseguenze gravissime; a Trento invece l'industrializzazione è più variata. Spero di aver risposto a tutte le domande. Se qualcuna avessi dimenticata . . .

CORSINI (P.L.I.): Posso dirglielo subito? Avevo chiesto se la Giunta intendeva determinare con provvedimento legislativo i Comuni aventi diritto agli incentivi maggiorati.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): La legge precedente, in materia di contributi maggiorati, autorizza il Presiden-

te della Giunta regionale, con proprio decreto, sentite le Giunte provinciali, ad indicare l'elenco dei Comuni che abbiano diritto a queste agevolazioni maggiori. Si tratta di decisione da assumere con atto amministrativo. Non intendiamo metterla nella legge: si tratta di tema che, eventualmente, deve essere sollevato e discusso nei Consigli provinciali.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte kurz auf die Zuständigkeit der Provinzen eingehen, auf die der Herr Regionalassessor hinsichtlich der Flächenwidmung hingewiesen hat. In der Provinz Bozen ist die Flächenwidmung (zonizzazione) für Industriebezirke bereits ausgearbeitet und liegt im Entwurf vor. Sie ist Bestandteil des Landesplanes. Die Ausarbeitung ist im Einvernehmen mit den Gemeinden vom Redaktionsstab des Landesplanes durchgeführt worden. Der Regionalassessor hat dann hinsichtlich des Regionalbeitrages für die einzelnen noch kommenden Industriezonen Zahlen genannt. Er hat verschiedene Industriezonen, die alle mehr oder weniger zwischen 10 und 20 oder zwischen 20 und 30 Hektar umfassen, genannt und eine unverhältnismäßig hohe Zahl für die Industriezone von Leifers angegeben. Sie kommt mir im Verhältnis zu den anderen Industriezonen: siehe Bruneck, Lana oder auch anderswo, unverhältnismäßig hoch vor. Ich glaube, daß das nicht ganz stimmen dürfte. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, daß z.B. im Fall Leifers der Bebauungsplan ausgearbeitet wird und bis Ende Juni sogar der Entwurf für den Bebauungsplan von den Beauftragten Prof. Piccinato, Ing. Jäger und

Architekt Arno Hofer abgeliefert wird. In demselben ist auch der Standort und die Größe der Industriezone festgelegt. Zwischen der Provinz, der Gemeinde Leifers und auch der Gemeinde Bozen, die als Mitglied des Konsortiums interessiert ist, herrscht Einvernehmen darüber, daß die endgültige Entscheidung über den Standort und die Größe dieser Industriezone im Rahmen der Ausarbeitung dieses Bebauungsplanes festgesetzt werden soll und daher erst die endgültige Ausarbeitung abgewartet werden soll. Dieser Bebauungsplan für Leifers wird auf jeden Fall innerhalb des heurigen Jahres beschlußreif, so daß ihn der Gemeinderat beschließen kann. Wir wissen, daß auch der Bebauungsplan von Bruneck nunmehr vom Gemeinderat das zweite Mal beschlossen worden ist, der ebenfalls eine Industriezone vorsieht, die ursprünglich kleiner, nunmehr aber bedeutend größer sein wird, und zwar im Zusammenhang mit einer beabsichtigten größeren Industrieansiedlung. Auch dort wird die Zone im Rahmen des Bebauungsplanes endgültig festgelegt und dementsprechend wird sich auch der Regionalbeitrag richten. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß sowohl auf der Ebene des sogenannten Landesplanes als auch auf der Ebene der Gemeindebebauungspläne hinsichtlich der noch vorzusehenden Industriezonen die Vorarbeiten soweit gediehen sind, daß ohne weiteres darauf aufgebaut werden kann. Abgeschlossen sind, genauer gesagt, die Vorarbeiten im Einvernehmen mit den Gemeinden und die rein fachliche, städtebauliche Festlegung der Industriezone.

(Vorrei parlare brevemente delle competenze della Provincia a cui ha accennato l'Assessore riguardo alla zonizzazione. Per la provincia di Bolzano la determinazione delle zone industriali è già stata terminata e ne esiste

il progetto; essa fa parte del piano di coordinamento territoriale e la sua elaborazione è stata condotta, in accordo con i Comuni, appunto dal gruppo che ha redatto tale piano di coordinamento. L'Assessore regionale ha poi citato delle cifre sui contributi regionali a favore delle future zone industriali ed ha nominato diverse zone che si estendono dai 10 ai 20 o dai 20 ai 30 ettari, indicando contemporaneamente una cifra del tutto sproporzionata per la zona industriale di Laives. Sproporzionata essa mi sembra soprattutto in proporzione alle altre zone industriali come Brunico, Lana, ecc., e perciò credo che tale informazione non sia del tutto esatta. In ogni caso vorrei accennare al fatto che per esempio nel caso di Laives il piano regolatore è in fase di elaborazione e per la fine di luglio gli incaricati prof. Picinato, ing. Jäger e arch. Arno Hofer ne consegneranno il progetto. In questo piano è stabilita anche l'area e l'ubicazione della zona industriale. La Provincia, il Comune di Laives ed anche quello di Bolzano, che vi è interessato come membro del Consorzio, si sono accordati perché la scelta definitiva dell'area e dell'ubicazione di questa zona industriale sia fissata entro i limiti dell'elaborazione del piano regolatore e che perciò si attenda il suo completamento. Il piano regolatore di Laives sarà comunque pronto entro l'anno per la deliberazione in Consiglio comunale. È noto che anche il piano regolatore di Brunico è già stato deliberato per la seconda volta dal Consiglio comunale e che esso prevede anche una zona industriale, in origine piccola ma ora considerevolmente più grande, e cioè in relazione con il maggiore stabilimento industriale in progetto. Anche in questa città la zona industriale è fissata nei limiti del piano regolatore ed anche il contributo regionale si regolerà in conformità. Vorrei soltanto accennare al fatto che, tanto

nel campo del cosiddetto piano di coordinamento territoriale quanto in quello del piano regolatore comunale, per quanto riguarda le zone industriali ancora da progettare i lavori preliminari sono ormai progrediti a tal punto che ormai si può senz'altro basarsi su di essi. Per essere più precisi, completi sono i lavori preliminari in collaborazione con i Comuni e la scelta, puramente tecnica ed urbanistica, delle zone industriali.)

PRESIDENTE: Ho detto che la discussione generale era chiusa, cons. Corsini . . .

CORSINI (P.L.I.): Mi spiace, c'è una questione da risolvere, regolarmente; finora nessuna norma stabilisce che la replica dell'Assessore chiude il dibattito ed ho il diritto di intervenire. Soprattutto quando questa replica non ha risposto a precise domande.

Ciò premesso, chiedo la parola.

MITOLO (M.S.I.): Ma ci vogliamo mettere d'accordo una volta?

PRESIDENTE: Doveva essere l'Assessore a concludere; altrimenti non finiamo più...

MITOLO (M.S.I.): Abbiamo il regolamento: è la cosa più modesta che si possa fare.

CORSINI (P.L.I.): Non sono soddisfatto delle risposte datemi dall'Assessore: per gli interventi differenziati ci ha invitati a rivolgerci rispettivamente ai nostri Consigli provinciali perché sia discussa la classificazione dei comuni in categorie . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): *(Interrompe)*.

CORSINI (P.L.I.): Eh, no, Assessore, ha proprio detto questo . . . in quanto la legge regionale stabilisce che tale determinazione sia fatta da un decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali . . . Si è spiegato male? Allora ascolterò volentieri una spiegazione più chiara, riservandomi di prendere successivamente la parola.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): La sua domanda era se intendevamo aderire all'inserimento nella legge del problema degli aiuti differenziati, oppure risolverlo con atto amministrativo. Io le ho risposto che si è fatto nel passato come si farà ora. Se direttive ci sono da fare, saranno date con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali.

Per quanto riguarda la conoscenza dei criteri per la compilazione dell'elenco, sono a disposizione dei signori consiglieri, presso le Giunte ed i Consigli provinciali, i consueti strumenti parlamentari. Il decreto uscirà a fine mese: abbiamo atteso le segnalazioni delle Province.

CORSINI (P.L.I.): Posso riprendere la parola?

PRESIDENTE: Per la terza volta . . .

CORSINI (P.L.I.): No, continuo. Ho chiesto se la Giunta regionale intende, indipendentemente da quanto è stato fatto nella precedente legge, e data la facoltà prevista di concedere contributi differenziati, che tale facoltà non fosse lasciata alla discrezionalità degli or-

gani amministrativi, che determineranno essi la misura del contributo; ho chiesto sia precisato che i contributi differenziati possano essere concessi dove sia stata fatta una classificazione che deve essere assunta, non con atto amministrativo, ma legislativo, data la delicatezza e l'importanza di questa decisione. L'Assessore mi ha risposto che la Giunta non ha intenzione di farlo: quando si tratta di diversificare in categorie i comuni, che possano o meno, in maggiore o minore misura, godere di benefici, mi pare che ciò costituisca anche tema collegato con la programmazione, che è competenza regionale. Per quel che riguarda lo studio Tekne, la Giunta aveva preso impegno di discutere in Consiglio la scelta di una delle tre ipotesi avanzate. Ora si affida alla discrezionalità dell'organo amministrativo una scelta che spettava alla Assemblea e deve essere fatta qui. Io protesto. Mi risponda negativamente signor Assessore, assuma la responsabilità di questo diniego, dica che la Giunta si riserva di includere o meno un Comune nei maggiori possibili benefici; ma si tratta di una menomazione dei diritti della Assemblea, tanto è vero che anche la determinazione, in Italia, delle zone depresse, è stata effettuata dal Parlamento e non con atto del Governo.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Ai fini di agevolare nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo di attività imprendi-

toriali nel Trentino-Alto Adige, la Regione è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, all'acquisto e all'apprestamento di aree e di nuclei di interesse industriale effettuati da Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi fra Comuni e altri enti pubblici.

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Il concorso previsto all'articolo seguente è concesso per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

- a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale;*
- b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili.*

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

La Regione può concedere un concorso rateale costante nella misura dell'8% annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi da parte dell'Ente beneficiario presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Qui c'è un emendamento modificativo della Giunta: in luogo di « un concorso rateale costante nella misura dell'8% annuo », mettere « un concorso rateale costante nella misura non superiore all'otto per cento annuo ».

È posto ai voti l'emendamento sostitutivo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con un voto contrario.

È posto ai voti l'art. 3 nel nuovo testo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

Art. 4

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, i Comuni o i Consorzi indicati all'art. 1 devono inoltrare alla Giunta provinciale competente per territorio le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) *copia della deliberazione del Consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportante l'approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lett. a) o b) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'Ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il concorso regionale, unitamente alla dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo rilasciata dall'Istituto di Credito Fondiario;*
- b) *relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti planimetrici.*

È posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale dispone, con successivo decreto, la liquidazione de concorso, a seguito di accertamento documentato dell'acquisto o della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo; in quest'ultimo caso, e cioè quando trattisi delle opere previste alla lettera b) dell'art. 2, l'accertamento viene effettuato — tramite i propri Organi tecnici — dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina.

Il concorso verrà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

C'è un emendamento a firma Fioreschy, Ziller e Kessler.

Inserire un ultimo comma: « In fase di prima applicazione della presente legge, il concorso potrà essere concesso anche ove l'acquisto di cui alla lettera a) dell'art. 2 sia avvenuto prima dell'emanazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo ».

Chi chiede la parola sull'emendamento?

La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Abbiamo stabilito, per accelerare la procedura, di ammettere la possibilità di dare il contributo anche se l'intavolazione del terreno fosse avvenuta preventivamente. In questo siamo d'accordo con le due Province.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Con il decreto di concessione previsto all'articolo precedente viene approvato anche il progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2.

La predetta approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere relative.

Per il procedimento espropriativo si applicano le norme degli articoli 56 e seguenti della L.R. 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni.

L'Ufficio tecnico competente compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi che devono essere occupati.

C'è un emendamento sostitutivo, presentato dalla Giunta:

«Il provvedimento di concessione approva anche il relativo progetto per le realizzazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 ed implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Il predetto decreto può inoltre contenere la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità prevista dalla legge regionale 14 maggio 1963, n. 10; in tal caso dovrà osservarsi la procedura prevista da detta legge ».

La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Anche qui abbiamo posto un nuovo articolo per chiarire il problema che era stato sollevato in Commissione, cioè che la

dichiarazione di pubblica utilità insita nel provvedimento di concessione che approva il relativo progetto, non sia essa stessa una dichiarazione di urgente indifferibilità.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento sostitutivo dell'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Le aree edificatorie delle zone o dei nuclei di interesse industriale vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi.

Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di anni 25, la destinazione ad uso industriale degli acquisti e delle opere finanziati, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

C'è un emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta:

« Le aree edificatorie delle zone o dei nuclei di interesse industriale vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi.

Gli enti beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso industriale delle aree e dei nuclei realizzati con il concorso della presente legge per un periodo di venticin-

que anni: tale destinazione non potrà venire mutata senza il preventivo benestare della Giunta regionale ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento sostitutivo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, per delega della Regione.

A tale fine, sui limiti d'impegno di cui al successivo art. 9, sono disposte le assegnazioni seguenti:

- esercizio 1963: Provincia di Trento - Lire 37.500.000;
Provincia di Bolzano - Lire 37.500.000;
- esercizio 1964: Provincia di Trento - Lire 37.500.000;
Provincia di Bolzano - Lire 37.500.000;

Gli stanziamenti autorizzati, non impegnati nel corso del rispettivo esercizio finanziario, saranno trasferiti all'esercizio successivo ed utilizzati secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrà essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di

controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge e delle direttive regionali.

È posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

Per la concessione del concorso di cui all'art. 3 è autorizzato il limite d'impegno di Lire 75 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

- Lire 75 milioni nell'esercizio 1963;
- Lire 150 milioni negli esercizi finanziari correnti dal 1964 al 1977;
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1978.

Alla copertura dell'onere di Lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno?

Allora si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 36 - voti favorevoli 35 - schede bianche 1.

La legge è approvata. (*)

La seduta è tolta.

(Ore 13.05).

(*) Vedi Appendice - pag. 37

APPENDICE



« AGEVOLAZIONI PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI IN REGIONE »

Art. 1

Ai fini di agevolare nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo di attività imprenditoriale nel Trentino-Alto Adige, la Regione è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'apprestamento di aree e nuclei di interesse industriale effettuati da Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi fra Comuni e altri enti pubblici.

Art. 2

Il concorso previsto all'articolo seguente è concesso per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

- a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale;
- b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili.

Art. 3

La Regione può concedere un concorso rateale costante in misura non superiore all'otto per cento annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi da parte dell'Ente beneficiario presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina in Trento.

Art. 4

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, i Comuni o i Consorzi indicati all'art. 1 devono inoltrare alla Giunta provinciale competente per territorio le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione del Consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportante l'approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lett. a) o b) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'Ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la

determinazione di chiedere il concorso regionale, unitamente alla dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo rilasciata dall'Istituto di Credito Fondiario;

b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti planimetrici.

Art. 5

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale dispone, con successivo decreto, la liquidazione del concorso, a seguito di accertamento documentato dell'acquisto o della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo; in quest'ultimo caso, e cioè quando trattisi delle opere previste alla lett. b) dell'art. 2, l'accertamento viene effettuato — tramite i propri organi tecnici — dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina.

Il concorso verrà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

In fase di prima applicazione della presente legge, il concorso potrà essere concesso anche ove l'acquisto di cui alla lett. a) dell'art. 2, sia avvenuto prima dell'emanazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Il provvedimento di concessione approva anche il relativo progetto per le realizzazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 ed implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Il predetto decreto può inoltre contenere la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità prevista dalla legge regionale 14 maggio 1963, n. 10; in tal caso dovrà osservarsi la procedura prevista da detta legge.

Art. 7

Le aree edificatorie delle zone o dei nuclei di interesse industriale vanno riservate all'inseadimento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi.

Gli enti beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso industriale delle aree e dei nuclei realizzati con il concorso della presente legge per un periodo di venticinque anni: tale destinazione non potrà venir mutata senza il preventivo benestare della Giunta regionale.

Art. 8

Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, per delega della Regione.

A tal fine, sui limiti d'impegno di cui al successivo art. 9, sono disposte le assegnazioni seguenti:

- esercizio 1963: Provincia di Trento - Lire 37.500.000;
 Provincia di Bolzano - Lire 37.500.000;
- esercizio 1964: Provincia di Trento - Lire 37.500.000;
 Provincia di Bolzano - Lire 37.500.000.

Gli stanziamenti autorizzati, non impegnati nel corso del rispettivo esercizio finanziario, saranno trasferiti all'esercizio successivo ed utilizzati secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrà essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 9

Per la concessione del concorso di cui all'art. 3 è autorizzato il limite d'impegno di Lire 75 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

- Lire 75 milioni nell'esercizio 1963;
- Lire 150 milioni negli esercizi finanziari correnti dal 1964 al 1977;
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1978.

Alla copertura dell'onere di Lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bolettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

